



Allegato A)

con del C.P.
del 13.12.2011



***PROVINCIA DI
BARLETTA – ANDRIA – TRANI***
**SETTORE INFRASTRUTTURE, VIABILITA' E
TRASPORTI**

**REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI DI INIZIO ATTIVITA' E VIGILANZA DELLE SCUOLE
PER CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE AI SENSI DEL
DECRETO LEGGE N°7 DEL 31.01.2007 CONVERTITO IN LEGGE N°40
IN DATA 2 APRILE 2007.**



INDICE

ART. 1	Generalità	pag. 3
ART. 2	Fonti normative	pag. 3
ART. 3	Attività delle Scuole per Conducenti di veicoli a motore	pag. 3
ART. 4	Centro di Istruzione	pag. 4
ART. 5	Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio delle Autoscuole	pag. 5
ART. 6	Requisiti e condizioni necessarie per ottenere l'abilitazione all'esercizio dell'attività di Autoscuola	pag. 5
ART. 7	Adempimenti e documentazione	pag. 6
ART. 8	Locali delle Autoscuole e dei Centri di Istruzione	pag. 7
ART. 9	Materiale per le esercitazioni e gli esami di guida	pag. 8
ART. 10	Arredamento didattico	pag. 9
ART. 11	Materiale per le lezioni Teoriche	pag. 9
ART. 12	Organico Autoscuole	pag. 9
ART. 13	Documenti per l'attività di Autoscuole e Centri d'Istruzione	pag. 10
ART. 14	Modalità per l'attività delle Autoscuole	pag. 10
ART. 15	Modalità per il trasferimento del personale e cessazione dell'incarico	pag. 12
ART. 16	Vigilanza	pag. 13
ART. 17	Sanzioni	pag. 14
ART. 18	Tariffe	pag. 15
ART. 19	Norme transitorie	pag. 15
ART. 20	Modulistica	pag. 15
ART. 21	Entrata in vigore	pag. 15



Art.1 Generalità

Il presente Regolamento viene attuato ai sensi del comma 7 dell'art.9 del D.L.n°7 del 31 gennaio 2007 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.", convertito in L.n°40 del 2 aprile 2007.

Art.2 Fonti normative

La materia delle scuole per conducenti di veicoli a motore è regolata dalla seguente normativa:

- a) art.123 del "Nuovo Codice della Strada (D.Lgs.n°285 del 30 aprile 1992 modificato dal comma 5 dell'art.10 della L.n°40 del 2 aprile 2007)" - come novellato dall'articolo 10, comma 5, del D.L.n°7 del 31 gennaio 2007 convertito, con modificazioni, dalla L.n°40 del 2 aprile 2007 e successivamente modificato con la L.n°120 del 29.07.2010;
- b) artt.335 e 336 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del "Nuovo Codice della Strada" (D.P.R.n°495 del 16 dicembre 1992);
- c) D.M.n°317 del 17 maggio 1995 modificato ed integrato dal D.L.n°7 del 31 gennaio 2007 convertito in legge dalla L.n°40 del 2 aprile 2007;
- d) D.Lgs.n°112 del 31 marzo 1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59.";
- e) L.n°122 del 30.07.2010 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L.n°78 del 31 maggio 2010 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.";
- f) D.M.n°17 del 26.01.2011 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola".

Art.3 Attività delle scuole per conducenti di veicoli a motore

1. Le scuole per conducenti di veicoli a motore per il seguito degli articoli del presente regolamento vengono denominate più semplicemente autoscuole. L'attività delle autoscuole nel territorio provinciale sono disciplinate dall'Amministrazione Provinciale di Barletta-Andria-Trani, in esecuzione del combinato disposto delle norme di cui al precedente art.2.
2. Le autoscuole sono soggette ad una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) e alla vigilanza tecnica-amministrativa da parte dell'Amministrazione Provinciale di Barletta-Andria-Trani, competente per territorio.
3. Le autoscuole si distinguono ai sensi dell'art.335 comma 10 del Regolamento di esecuzione del C.d.S in **due tipi**:
 - a) autoscuole per conducenti di veicoli a motore autorizzate per la preparazione di candidati per:
 - a.1. il conseguimento della patente di guida delle categorie A, B, C, D, E e delle patenti speciali delle categorie A, B, C, e D;
 - a.2. gli esami di revisione delle patenti di cui al punto a1.;
 - a.3. il conseguimento dei certificati di abilitazione professionale (C.A.P.).
 - b) autoscuole per conducenti di veicoli a motore autorizzate per la preparazione di candidati per:
 - b.1. il conseguimento della patente di guida delle categorie A1, A, e B e delle patenti speciali corrispondenti;
 - b.2. gli esami di revisione delle patenti di cui al punto b1.

Le autoscuole autorizzate all'insegnamento di cui al predetto punto a), possono altresì preparare candidati agli esami di idoneità per istruttore o insegnante di autoscuola.
4. In conformità all'art.1 comma 1 del D.M.n°317 del 17 maggio 1995, modificato ed integrato dal decreto L.n°7 del 31 gennaio 2007 convertito in legge dalla L.n°40 del 2 aprile 2007, le autoscuole possono svolgere, oltre all'attività di insegnamento alla guida, così come previsto all'art.335 del



Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, anche tutte quelle pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti, comprese le relative certificazioni e nonché tutte le altre pratiche relative alle patenti di guida, come previsto agli artt.6, 7 e 8 della L.n°264 dell'8 agosto 1991.

Art.4 Centri di istruzione

1. A due o più autoscuole autorizzate è data facoltà a consorziarsi secondo quanto disposto dal Codice Civile (artt.2602 e seguenti) e costituire Centri di istruzione automobilistica (C.I.A.) il cui riconoscimento è di competenza provinciale ai sensi dell'art.105 lett.b) del D.Lgs.n°112/98. Se le singole autoscuole demandano al C.I.A. anche l'effettuazione di corsi teorici devono, tra l'altro, indicare alla Provincia:
 - a) le generalità degli insegnanti;
 - b) l'ubicazione dei locali da adibire all'attività del Centro di istruzione così come previsto dal comma 8 del presente articolo;
2. I consorzi comunicano, altresì, alla stessa autorità:
 - a) la denominazione delle autoscuole aderenti;
 - b) il responsabile del centro di istruzione;
 - c) le generalità degli istruttori;
 - d) l'ubicazione della sede del Centro di istruzione.
3. Il Centro di istruzione è dotato di:
 - a) veicoli necessari per assolvere alle funzioni demandate dalle autoscuole aderenti;
 - b) attrezzatura didattica di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto Ministero dei Trasporti n°317 del 17 maggio 1995.
4. Il Responsabile del centro di istruzione deve essere in possesso dei requisiti tecnici analoghi a quelli richiesti per i titolari di autoscuola, così come previsto dall'art. 123 del Codice della Strada modificato dalla L.n°40 del 02.04.2007 art.10 comma 5.
5. Le autoscuole consorziate continuano ad esercitare la loro attività singolarmente purché siano dotate, tra l'altro, dei locali, degli insegnanti, degli istruttori e dei veicoli necessari per l'esercitazione e la presentazione agli esami degli allievi iscritti nei propri registri, e non inviati al Centro di istruzione, nonché della prescritta attrezzatura didattica. Tale attività può essere limitata all'effettuazione di corsi teorici e pratici, o solo teorici, o solo pratici, per il conseguimento di determinate categorie di patenti.
6. Ai centri di istruzione confluiscono solo gli allievi iscritti presso le Autoscuole aderenti al Centro stesso che vengono annotati su apposito registro. Non è consentito iscrivere allievi direttamente nel Centro. Non è consentito riconoscere il centro di istruzione che abbia sede in Comune diverso da uno di quelli in cui siano dislocate le autoscuole consorziate.
7. Gli esami di guida per il conseguimento della patente di categoria A possono essere effettuati presso i centri se questi sono provvisti di piste dichiarate idonee dal Ministero dei Trasporti.
8. La Provincia di Barletta-Andria-Trani, previa istanza del Responsabile del Centro di istruzione e verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dal presente articolo, è tenuto a riconoscere i centri d'istruzione a tutti gli effetti legali.
9. Qualora al consorzio aderiscano autoscuole aventi sede in Comuni appartenenti a Province limitrofe a quelli in cui è ubicato il Centro di istruzione, il riconoscimento di cui al punto precedente è effettuato dalla Provincia nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede di detto centro.
10. Il centro di istruzione può espletare un'attività limitata all'effettuazione dei seguenti corsi:
corso di tipo (A):
sia teorici che pratici, relativamente a determinate categorie di patente (locali stesse dimensioni dell'autoscuola);
corso di tipo (B):
solo insegnamento teorico per tutte o per parte delle categorie di patente (locali stesse dimensioni dell'autoscuola);



corso di tipo (C):

solo istruzione pratica per tutte o per parte delle categorie di patente (locali stesse dimensioni dell'autoscuola).

Art.5


Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio delle autoscuole

1. L'esercizio dell'attività di autoscuola, ai sensi della L.n°122 del 30.07.2010, è soggetta alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), da parte dell'impresa o dal singolo utente o cittadino all'Amministrazione Provinciale di Barletta-Andria-Trani. La segnalazione certificata di inizio attività può essere presentata da persone fisiche o giuridiche, società ed enti.
2. Il titolare dell'attività deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell'idoneità tecnica di cui al successivo art.6, ad eccezione delle capacità finanziarie dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente.
3. L'attività dell'autoscuola per conducenti di veicoli a motore è finalizzata alla preparazione di candidati al conseguimento della guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie A, B, C e D, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (CAP).
4. L'attività dell'autoscuola cessa:
 - a) per morte del titolare;
 - b) per rinuncia formale ed incondizionata all'esercizio dell'attività da parte del titolare;
 - c) per revoca disposta dall'Amministrazione Provinciale nei casi previsti all'art.16 (Vigilanza – Sanzioni).

Art.6

Requisiti e condizioni necessarie per ottenere l'abilitazione all'esercizio dell'attività di autoscuola

1. Requisiti:
 - a) avere la cittadinanza italiana o della Comunità Europea;
 - b) avere compiuto gli anni ventuno;
 - c) avere buona condotta morale e civile;
 - d) essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado;
 - e) essere in possesso dell'abilitazione alle funzioni di insegnante di teoria ed istruttore di guida con esperienza biennale maturata nell'ultimo quinquennio, debitamente comprovata da apposita certificazione da cui risultino espressamente le date di effettivo rilascio da parte dell'Ente delle tessere abilitanti all'esercizio delle suddette funzioni (per le persone giuridiche ;
 - f) avere adeguata capacità finanziaria;
 - g) dimostrare la proprietà dei veicoli che si intende utilizzare (è ammesso l'utilizzo dello strumento contrattuale del leasing.);
 - h) dimostrare la proprietà o la libera disponibilità dei locali costituenti la sede;
 - i) avere adeguata attrezzatura tecnica, di arredamento e di materiale didattico per l'insegnamento teorico;
 - j) avere personale abilitato alle funzioni di insegnante – istruttore (D.M.n°17 del 26.01.2011);
 - k) colui che intende esercitare l'attività di titolare di scuola - guida non può essere dipendente dello Stato od ente pubblico; in tal senso deve presentare dichiarazione mediante autocertificazione.Per le persone giuridiche i requisiti di cui ai suddetti punti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di



società od enti, dalla persona da questi delegata o, nel caso di società non aventi personalità giuridica, dal socio/soci amministratori.

La S.C.I.A. non può essere presentata dai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art.120 comma 1 del "Nuovo Codice della Strada" D.Lgs.n°285 del 30 aprile 1992 e succ. mm. ed ii..

In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica di cui al presente comma è ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni.

Art.7

Adempimenti e documentazione

1. Chi intende iniziare l'attività per l'esercizio di scuola per conducenti di veicoli a motore deve presentare la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) specificando:
 - a) se il richiedente è una ditta individuale, i dati anagrafici di residenza, nonché il codice fiscale del richiedente stesso;
 - b) se il richiedente è una società di fatto, semplice, in nome collettivo o una società in accomandita semplice, i dati indicati al punto a) per i componenti della società e, rispettivamente per i soci accomandatari;
 - c) se il richiedente è una società cooperativa, una società a responsabilità limitata, una società per azioni od una società in accomandita per azioni, i dati indicati al punto a) riferiti al legale rappresentante della società medesima.
2. Inclusa la seguente documentazione:
 - a) per le società semplici, copia dell'atto costitutivo;
 - b) per la società in nome collettivo o in accomandita semplice, copia dell'atto costitutivo e certificato comprovante l'iscrizione della società nei registri di cancelleria presso il Tribunale;
 - c) per le società cooperative a responsabilità limitata od illimitata, quanto indicato al punto b) ed inoltre copia dello Statuto;
 - d) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, quanto indicato al punto c) ed inoltre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Società per azioni;
 - e) per le associazioni e gli enti riconosciuti dallo Stato, copie dell'atto costitutivo, dello Statuto e del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica; la S.C.I.A. è subordinata all'accertamento dei requisiti di legge in ordine all'idoneità morale, alla cittadinanza italiana o Europea ed alla capacità finanziaria del titolare; **(l'accertamento dei requisiti di idoneità morale viene esteso inoltre al personale della scuola anche in occasione di assunzione di nuovi addetti o in caso di loro passaggio ad altri centri di istruzione).**
3. A documentazione del requisito dell'idoneità morale è richiesto agli interessati (titolare e dipendenti) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di godere di buona condotta, di non avere fallimenti in corso e di non avere carichi pendenti presso Procure d'Italia.
4. A documentazione e garanzia del possesso di adeguata capacità finanziaria il richiedente, sia che si tratti di persona fisica o giuridica, deve produrre un certificato attestante la proprietà di beni immobili di un valore non inferiore a € 51.645,69 liberi da gravami ipotecari ovvero una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:
 - a) aziende o istituti di credito;
 - b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore ad € 2.582.284,50 a firma del responsabile della società.

L'attestazione riferita ad un importo di € 25.822,84 deve essere formulata secondo lo schema allegato al D.M.n°317 del 17 maggio 1995 modificato ed integrato dal decreto L.n°7 del 31 gennaio 2007 convertito in legge dalla L.n°40 del 2 aprile 2007 e che sarà successivamente recepito nella modulistica



al presente Regolamento, da approvarsi con apposita determinazione dal Dirigente del Settore "Infrastrutture, viabilità e trasporti".

5. Documentazione relativa al personale:

il personale delle autoscuole deve dimostrare il possesso di requisiti morali analoghi a quelli richiesti per i titolari e dei requisiti di idoneità tecnica di cui ai seguenti punti:

a) per gli insegnanti di teoria:

- i) patente di guida almeno della categoria B normale o B speciale;
- ii) certificato di idoneità tecnica;

b) per gli istruttori di guida:

- i) patente di guida della categoria A e DE ovvero A e D;
- ii) certificato di idoneità tecnica.


Per ogni assunzione devono essere allegate le attestazioni di impegno a svolgere le funzioni di insegnante/istruttore presso la scuola per conducenti oggetto di S.C.I.A. nonché le dichiarazioni di non essere dipendente di ente pubblico o ente privato.

6. Qualora venga dichiarato un rapporto di dipendenza, occorre unire una dichiarazione dell'Ente o società su carta intestata, che autorizza l'interessato a svolgere le funzioni di insegnante o istruttore di guida.

Art.8

Locali delle autoscuole e dei centri di istruzione

1. I locali dell'autoscuola e dei centri riconosciuti idonei dall'Amministrazione Provinciale, ai sensi dell'art.3 del D.M.n°317 del 17 maggio 1995 modificato ed integrato dal decreto L.n°7 del 31 gennaio 2007 convertito in legge dalla L.n°40 del 2 aprile 2007, devono comprendere:
 - a) un'aula di almeno mq. 25,00 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq. 1,50 dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
 - b) un ufficio di segreteria di almeno mq. 10,00 di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo;
 - c) servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati ed areati.
2. L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal Regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede l'autoscuola.
3. I criteri dettati nel presente articolo non si applicano alle autoscuole già autorizzate, anche se negli stessi locali si svolge l'attività di consulenza di cui alla L.n°264 dell'8 agosto 1991; tali criteri si applicano alle autoscuole che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, escluse le ipotesi di sfratto o di chiusura al traffico della strada, in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Documentazione da allegare alla segnalazione certificata di inizio attività di autoscuola:
 - a) documentazione, in originale o copia uniforme all'originale, della disponibilità dei locali (contratto affitto, acquisto o altro) con fotocopia della ricevuta dell'avvenuta presentazione all'Ufficio del Registro (nel contratto di locazione deve essere specificata la destinazione dei locali ad autoscuola);
 - b) planimetria in scala 1:100 firmata da un tecnico iscritto all'Albo corredata dai conteggi relativi alla superficie netta;
 - c) certificazione dell'Autorità Sanitaria Locale attestante che i locali da adibire a scuola guida sono rispondenti alle disposizioni vigenti in materia igienico – sanitaria;
 - d) certificazione di destinazione d'uso dei locali rilasciata dal Comune competente;
 - e) dichiarazione di conformità alla L.n°46/'90 e s.m.i. e al D.M.n°37 del 22 gennaio 2008 (impianti elettrici).



Art.9

Materiale per le esercitazioni e gli esami di guida

1. Il materiale didattico per le esercitazioni di guida e per l'effettuazione dei relativi esami è diverso a seconda che l'autoscuola sia tra quelle ricomprese al punto a) o b) dell'art.335, comma 10 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R.n°495 del 16 dicembre 1992). Le autoscuole ricomprese nel punto a) del citato art.335 devono essere dotate di:
 - a) motociclo senza sidecar di cilindrata superiore a 120 cm³. Che raggiunge una velocità di almeno 100 km/h;
 - b) veicolo a motore della categoria B a 4 ruote, che deve poter raggiungere la velocità di almeno 100 km/h;
 - c) veicolo a motore della categoria C con una massa massima autorizzata di almeno 10.000,00 kg ed una lunghezza di almeno 7,00 m, che raggiunge la velocità di 80 km/h;
 - d) veicolo della categoria D la cui lunghezza non deve essere inferiore a 9,00 m, e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 km/h;
 - e) autoarticolato con una massa massima autorizzata di almeno 18.000,00 kg, ed una lunghezza di almeno 12,00 m che raggiunga la velocità di almeno 80 km/h o complesso costituito da un veicolo d'esame della categoria C e da un rimorchio avente una lunghezza di almeno 4,00 m la cui massa massima autorizzata è di almeno 18.000,00 kg e la lunghezza di almeno 12 m, e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 km/h o un autobus di cui al punto d) con un rimorchio di almeno 4,00 m.
2. Le autoscuole ricomprese nel punto b) del citato articolo 335 sono munite dei veicoli previsti ai punti a) e b) del comma 1.
3. Tutti i veicoli sono muniti di cambio di velocità manuale e, ad eccezione di quello di cui al punto a) di doppio comando almeno per la frizione e freno. Tale installazione risulta dalla carta di circolazione. I veicoli indicati nel comma 1, lettera c) e lettera e) escluso l'autobus oltre che ad uso esclusivo di autoscuola, sono considerati ad uso speciale in base all'art. 54 lettera g) del Nuovo Codice della Strada in quanto attrezzati conformemente alle disposizioni impartite dal Dipartimento Trasporti Terrestri. I veicoli indicati nel comma 1 ai punti a) e b) i doppi comandi vengono resi inoperanti e sui veicoli di cui ai punti a) e b) a condizione di rinunciare all'agevolazione fiscale sulla tassa di proprietà.
4. Tutti i veicoli sono immatricolati a nome del titolare dell'autoscuola, dell'Ente o della Società o del consorzio che ha costituito il centro d'istruzione e possono essere autorizzati presso autoscuole diverse facenti capo ad un unico titolare o Ente o Società purché venga rispettato il numero minimo previsto dalle norme vigenti. Per i motocicli ed i mezzi presenti non si fa riferimento al numero minimo.
5. E' ammesso anche il ricorso all'utilizzo dello strumento contrattuale del leasing.
6. I veicoli sono muniti di apposite scritte "Scuola-Guida" conformemente a quanto stabilito dall'art.334 del D.P.R.n°495 del 16 dicembre 1992 e succ. mm. ed ii..
7. Per dismettere od inserire veicoli nel parco veicolare il titolare od il legale rappresentante dell'autoscuola o il responsabile del centro d'istruzione richiede apposito aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'art.78 del Nuovo Codice della Strada al componente Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri il quale provvede a comunicarlo tempestivamente all'Amministrazione Provinciale, anche nel caso in cui essa aderisca ad un consorzio.
8. Tutti i veicoli devono avere la copertura assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti in materia assicurativa e relativi massimali assicurativi, sia per le esercitazioni di guida che l'effettuazione degli esami.
9. Nell'uso dell'autoscuola è compreso anche il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami, nonché la circolazione per ogni incombenza connessa all'attività.
10. Per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento di patenti delle categorie speciali e della categoria B-E è ammesso l'uso di veicoli di proprietà dell'allievo o di terzi che ne hanno autorizzato l'uso.



Art.10

Arredamento didattico

1. Ogni autoscuola deve essere dotata del necessario arredamento ed in particolare l'aula di insegnamento deve contenere solo l'arredamento atto a permettere il regolare svolgimento delle lezioni teoriche. Tutto il materiale d'arredamento e didattico deve essere di proprietà esclusiva del titolare. Detta proprietà viene comprovata con fatture di acquisto od altra documentazione probante. L'arredamento dell'aula d'insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:
 - a) una cattedra od un tavolo per l'insegnante;
 - b) una lavagna dalle dimensioni minime di m. 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa;
 - c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alle disponibilità di superficie dell'aula e comunque mq 1,50 per ogni allievo.

Art.11

Materiale per lezioni teoriche

1. Il materiale didattico per l'insegnamento teorico è costituito da:
 - a) una serie di cartelli con la segnalazione stradale: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
 - b) un quadro elettrico con impianto d'illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli;
 - c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
 - d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
 - e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
 - f) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
 - g) una serie di tavoli raffiguranti i principali organi a motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;
 - h) un gruppo motore a scoppio e un diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano stati evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento, di lubrificazione, un cambio e freni idraulici; le sospensioni; una ruota con pneumatico sezionato, una pompa d'iniezione sezionata.

Inoltre, le autoscuole di cui al punto a), comma 10, dell'art.335 del D.P.R.n°495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) che non aderiscono ad un Centro di istruzione sono dotate del materiale didattico di cui ai seguenti punti:

 - i) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servo sterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
 - j) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
 - k) elementi frenanti sia per il freno misto che quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.
2. Se le autoscuole dispongono di pannelli luminosi, sistemi audiovisivi, computer, possono essere adeguatamente ridotte le tavole raffiguranti quanto previsto dal comma 1, fermo restando l'obbligo per quelle indicate ai punti a), c), e), i), ed il materiale didattico previsto ai punti h) e k).
3. Le autoscuole possono, altresì, attrezzarsi per l'insegnamento con sistemi audiovisivi interattivi.

Art.12

Organico dell'autoscuole

1. L'autoscuola deve avere uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori di guida oppure uno o più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni in relazione all'abilitazione posseduta dal titolare o



legale rappresentante o socio amministratore i quali possono, tra l'altro cumulare le suddette funzioni se abilitati.

2. L'autoscuola deve avere a disposizione almeno un istruttore di guida, oltre a quanto previsto al comma 1, qualora risulti che siano stati iscritti nei registri e direttamente presentati agli esami, allievi in numero superiore a 160 nel corso dell'anno ad esclusione di quelli inviati al Centro d'Istruzione, e candidati ai certificati di abilitazione professionale e delle revisioni di patente.
3. Se un'autoscuola rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non abbia, per accertate difficoltà di reperimento la possibilità di sostituirlo, immediatamente con un altro, l'Amministrazione provinciale competente può consentire che il titolare medesimo possa utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra autoscuola o Centro d'Istruzione già autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi.
4. L'autoscuola può utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonché lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati. Al personale insegnante di più autoscuole appartenenti ad un titolare o ad una società, è consentita la mobilità presso le diverse sedi.

Art.13

Documenti per l'attività di autoscuole e centri di istruzione

1. Le autoscuole ed i centri di istruzione curano la tenuta dei documenti, vidimati dall'Amministrazione provinciale competente alla verifica dell'esercizio dell'attività di autoscuola, contenenti gli elementi fondamentali appresso indicati:
 - a) **registro d'iscrizione:** data di iscrizione, generalità degli allievi, estremi della S.C.I.A. per esercitarsi alla guida, data degli esami di teoria e guida e relativo esito;
 - b) **registro delle lezioni teoriche:** numero del registro di iscrizione e generalità di ogni allievo che frequenta i corsi;
 - c) **scheda per l'ammissione all'esame di teoria:** generalità di ogni singolo allievo e giudizio dell'istruttore sull'ammissibilità alla prova d'esame;
 - d) **scheda per l'ammissione all'esame di guida:** generalità di ogni singolo allievo e giudizio dell'istruttore sull'ammissibilità alla prova d'esame;
 - e) **registro degli allievi trasferiti dalle autoscuole al centro d'istruzione;**
 - f) **libro giornale** per il rilascio di ricevute, così come previsto dalla L.n°264/1991, nel caso in cui l'autoscuola svolga anche l'attività di consulenza riferita al conducente di veicoli a motore così come definito all'art.1, comma 1, del decreto D.M.n°317 del 17 maggio 1995 modificato ed integrato dal decreto L.n°7 del 31 gennaio 2007 convertito in legge dalla L.n°40 del 2 aprile 2007.
2. I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) di cui al comma 1 devono essere redatti e tenuti dal centro di istruzione in relazione all'insegnamento teorico e pratico, o solo teorico, o solo pratico degli allievi provenienti dalle autoscuole consorziate che hanno costituito detto centro di istruzione annotano il trasferimento degli allievi al centro stesso.
3. Tale centro provvede a riportare in apposito registro le generalità degli allievi inviati dalle autoscuole consorziate annotando la rispettiva provenienza nonché tutte le altre indicazioni contenute nella lettera a) del primo comma del presente articolo.
4. Il registro di iscrizione, quello delle lezioni teoriche nonché le schede per l'ammissione all'esame di teoria e di guida degli allievi delle autoscuole sono conformi ai modelli di cui agli allegati 3), 6), 7), 8) e 9) del D.M.n°317 del 17 maggio 1995 modificato ed integrato dal decreto L.n°7 del 31 gennaio 2007 convertito in legge dalla L.n°40 del 2 aprile 2007.

Art.14

Modalità per l'attività delle autoscuole



1. Variazione della titolarità (trasferimento del complesso aziendale, modifica ragione sociale, morte del titolare) ai sensi dell'art.335 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del "Nuovo Codice della Strada" (D.P.R.n°495 del 16 dicembre 1992):

- a) nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare l'avente causa e tenuto a richiedere a proprio favore mediante presentazione di segnalazione certificata di inizio attività in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti;
- b) se la S.C.I.A. è stata presentata in favore di una società o di un ente, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale deve essere comunicata all'autorità che ha provveduto al rilascio della S.C.I.A. e che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società o dell'ente non siano tali da presentare una nuova segnalazione certificata di inizio attività;
- c) nell'ipotesi di autorizzazione (titolo in possesso alla data del 31.01.2007) intestata a società semplice, il recesso e l'esclusione di uno o più soci comporta la presentazione di una nuova S.C.I.A. in sostituzione dell'autorizzazione precedente, previo accertamento di quest'ultima, a seguito di richiesta corredata dalla copia autentica della scrittura privata autenticata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione;
- d) nell'ipotesi di trasformazione di ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, dovrà presentarsi una nuova S.C.I.A. in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente (**se in possesso del titolo alla data del 31.01.2007**);
- e) nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione, o del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di società o ente, è consentito il proseguimento dell'esercizio attività dell'autoscuola, previo nulla-osta dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito, per non più di sei mesi;
- f) in caso di morte del titolare l'efficacia dell'autorizzazione (**se in possesso del titolo alla data del 31.01.2007**) o S.C.I.A. permane per un ulteriore periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si verifichi il detto evento; in tale ipotesi la conduzione della scuola è affidata dagli eredi del titolare, per il periodo massimo sopra indicato, all'insegnante o all'istruttore facenti parte dell'organico della scuola stessa, al fine di consentire il completamento delle attività in corso e relative agli allievi già iscritti al momento del verificarsi dell'evento;
- g) nelle more dell'istruttoria il nuovo titolare può continuare nell'attività fino all'atto di restituzione del precedente titolo;
- h) il titolare dell'attività di autoscuola assume diritti e doveri relativi agli allievi iscritti.
Le disposizioni di cui ai due punti precedenti, valgono in caso di morte del titolare e nei confronti dei terzi acquirenti il complesso aziendale o degli eredi che intendano proseguire nella gestione e facciano domanda ai sensi delle presenti norme.


2. Variazione della sola denominazione.

Se varia la sola denominazione dell'autoscuola senza alcuna modifica sostanziale di essa si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione senza dar corso al rilascio di una nuova S.C.I.A..

3. Trasferimento sede in altri locali ubicati nello stesso Comune.

Qualora intenda trasferire la scuola in altri locali, il titolare dovrà chiedere all'Amministrazione Provinciale apposito nulla osta presentando la necessaria documentazione.

Il nulla osta per il trasferimento della sede dell'autoscuola, viene rilasciato previo accertamento della regolarità della documentazione ed in seguito al sopralluogo per la verifica della rispondenza dei locali alle prescrizioni regolamentari.



4. **Estensione o declassamento dell'autorizzazione (se in possesso del titolo alla data del 31.01.2007).**
Nel caso di trasformazione dell'autorizzazione da tipo "A" a tipo "B" o viceversa, si applicano le disposizioni previste dal D.L.n°7 del 31 gennaio 2007 convertito in legge dalla L.n°40 del 2 aprile 2007 art. 10 comma 5.
5. **Modalità per il trasferimento del personale e cessazione dell'incarico.**
- a) per il passaggio del personale previsto in organico al punto 1 dell'art. 12, da una autoscuola ad un'altra riconosciuti dall'Amministrazione Provinciale di Barletta-Andria-Trani si rilascia apposito nulla-osta previa sostituzione del tesserino. Prima di rilasciare tale nulla-osta l'Amministrazione Provinciale deve acquisire agli atti una domanda in tal senso dell'autoscuola richiedente e l'autoscuola cedente deve documentare che la funzionalità della stessa è assicurata nel rispetto delle unità di personale previste dal presente Regolamento specie in quei casi nei quali l'elemento ceduto non venga sostituito. I tesserini per il personale sono richiesti dall'autoscuola con apposita domanda allegando il certificato di idoneità dell'interessato. Il tesserino di riconoscimento viene rilasciato agli interessati tramite l'autoscuola da cui dipendono, mentre l'attestato di idoneità di insegnante o istruttore viene restituito e deve rimanere presso la segreteria dell'autoscuola. Nel caso che un insegnante od un istruttore svolga le mansioni in più autoscuole appartenenti ad unico titolare o società, deve essere annotato sul tesserino di riconoscimento indicando la denominazione delle autoscuole nelle quali opera. La richiesta di inserimento, nell'organico di una autoscuola, del personale deve essere presentata dal titolare ed accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dell'interessato con firma autenticata e con la precisazione se lo stesso sia o meno dipendente dello Stato, di Ente pubblico o di azienda privata. In quest'ultimo caso l'interessato deve solo presentare il nulla-osta del datore di lavoro. Tutte le domande e le dichiarazioni devono essere redatte in carta legale ed indirizzate al Dirigente del Settore competente in materia di trasporti della Provincia di Barletta-Andria-Trani.
- b) **Cessazione dell'incarico:** la cessazione del rapporto di lavoro del personale dell'autoscuola (insegnante o istruttore) dovrà essere immediatamente comunicato dal titolare al Dirigente del Settore competente in materia di trasporti della Provincia di Barletta-Andria-Trani che dovrà anche provvedere, alla restituzione del tesserino.

Art.15

Disciplina per l'esercizio dell'attività dell'autoscuola

1. Il titolare deve:

- a) trasmettere all'Amministrazione Provinciale, in duplice copia, il tariffario completo dei prezzi praticati per le singole prestazioni o per quelle cumulative. L'originale del tariffario, conforme al modello allegato al D.M.n°317 del 17.05.1995 dovrà essere esposto in modo visibile al pubblico. Ad ogni variazione di tariffa il titolare trasmetterà due copie all'Amministrazione Provinciale provvedendo a ritirare la copia vidimata da esporre al pubblico;
- b) esporre al pubblico, in modo visibile, la tabella, fornita dall'Amministrazione Provinciale contenente:
- il nome e la sede della scuola;
 - gli estremi del provvedimento all'esercizio dell'attività: autorizzazione, D.I.A. o S.C.I.A.;
 - l'indicazione che ai sensi delle vigenti norme la scuola è posta sotto la vigilanza tecnica – amministrativa dell'Amministrazione Provinciale;
 - l'indicazione che i reclami in ordine ad eventuali irregolarità debbono essere indirizzati con firma e recapito, all'Amministrazione Provinciale di Barletta-Andria-Trani presso il Settore competente in materia di trasporti in Piazza Plebiscito n°34 a Barletta (BT). La tabella deve recare, in modo chiaro e per esteso, la firma del titolare della scuola;
- c) esporre al pubblico in modo visibile, oltre alla tabella rilasciata dalla Provincia anche il provvedimento all'esercizio dell'attività che si configura rispettivamente nella:



- **Autorizzazione** all'esercizio dell'attività di scuola guida per le autoscuole che esercitano l'attività prima del 31.01.2007;
 - **D.I.A.** (Dichiarazione di inizio attività) per le autoscuole la cui data di inizio dell'esercizio ricade nel periodo compreso tra il 31.01.2007 e il 30.07.2010;
 - **S.C.I.A.** (Segnalazione certificata di inizio attività) per le autoscuole la cui data di inizio esercizio è successivo al 30.07.2010;
- d) rendere noto all'Amministrazione Provinciale l'orario delle lezioni teoriche comunicando tempestivamente eventuali variazioni;
- e) comunicare all'Amministrazione Provinciale i periodi di chiusura delle stesse per i motivi vari, comprese le ferie. Eventuali sospensioni dell'attività possono essere autorizzate per documentata necessità per un periodo non superiore ai 90 giorni eventualmente rinnovabili in particolari circostanze e comunque anche in relazione alle scuole guida esistenti sul territorio;
- f) comunicare immediatamente la cessazione del rapporto di lavoro del personale insegnante-istruttore e far pervenire nel più breve tempo possibile il relativo tesserino.
2. **Pubblicità**
La pubblicità che le autoscuole intendono effettuare con qualsiasi mezzo, stampa – manifesti – radio - tv etc., deve essere sempre improntata all'importanza dell'insegnamento che non deve sconfinare in concorrenza sleale. Il testo pubblicitario deve essere preventivamente comunicato all'Amministrazione Provinciale in carta intestata. Qualora l'Amministrazione Provinciale non esprima un suo parere entro gg.20 dal ricevimento della comunicazione il testo della stessa è da considerarsi tacitamente approvato.
3. **L'Amministrazione Provinciale provvederà a:**
- a. fornire la necessaria assistenza tecnico-amministrativa a tutti gli operatori del settore che risultino riconosciuti allo svolgimento dell'attività di che trattasi;
 - b. segnalare tempestivamente al locale Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri territorialmente competente copia della segnalazione certificata di inizio attività o di variazione relativi all'attività delle scuole guida operanti sul territorio.

Art.16 Vigilanza

1. La vigilanza sulle autoscuole o centri di istruzione automobilistica, considerato l'interesse generale e sociale che queste rivestono, persegue il fine di promuovere una maggiore efficienza delle autoscuole per il miglioramento qualitativo dell'insegnamento da esse impartito. In particolare la vigilanza viene svolta mediante controlli:
 - a) sulla capacità didattica del personale;
 - b) sul permanere delle prescrizioni e dei requisiti in base ai quali sono state autorizzate o riconosciute (**autorizzazione, D.I.A. e S.C.I.A.**), ed in riferimento quindi all'efficienza e completezza delle attrezzature, la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti, all'idoneità dei locali, al materiale didattico, all'obbligo assicurativo dei veicoli, alla percentuale degli allievi che non hanno superato la prova di esame nell'arco di sei mesi, alla percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli esami, la regolare esecuzione dei corsi etc. affinché ogni scuola continui a mantenersi nelle prescrizioni regolamentari;
 - c) sul regolare funzionamento delle autoscuole, con l'accertamento che il personale impiegato nella scuola sia quello riconosciuto idoneo ed autorizzato dall'Amministrazione Provinciale mediante il rilascio dello speciale tesserino di riconoscimento, sul controllo dei registri delle lezioni teoriche, sui registri di iscrizione e sulle schede di ammissione agli esami di teoria e di guida.
2. La vigilanza sulle autoscuole viene svolta dalla Provincia tramite il personale all'uopo autorizzato e munito di apposito tesserino di riconoscimento.
3. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'autoscuola o del centro di




istruzione. Esse sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile del centro di istruzione, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile legale del centro di istruzione, entro quindici giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata, deve far pervenire le proprie giustificazioni al Settore provinciale competente in materia di trasporti. Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, l'Amministrazione diffida il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile del centro di istruzione, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso non potrà essere inferiore a 15 giorni. Nel caso di inottemperanza alla diffida verranno adottati i provvedimenti sanzionatori di cui all'art.123, commi 8 e 9 del Nuovo Codice della Strada, e al titolo successivo, entro trenta giorni dalla ricezione della raccomandata.

4. E' fatta comunque salva la facoltà dell'ente provinciale di adottare le misure urgenti ritenute più idonee a garantire l'osservanza della normativa vigente.
5. L'opera di vigilanza dovrà parimenti essere diretta, anche a tutela delle autoscuole riconosciute dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani, verso la repressione dell'attività di eventuali scuole non regolari o abusive in quanto non riconosciute, procedendo altresì all'adozione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 123 del Nuovo Codice della Strada modificato dall'art. 10 comma 5 della Ln°40 del 2 aprile 2007.

Art.17

Sanzioni

1. Le scuole guida sono soggette a sanzioni amministrative: **diffida, sospensione e revoca.**
2. **La diffida** è un avvertimento per iscritto, diretto al titolare della scuola, con il quale gli vengono comunicate eventuali irregolarità rilevate, sempreché di lieve entità, e gli viene rivolto normale invito ad eliminare entro un termine di scadenza: se entro detto termine il titolare non provvede, si applica il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione.
3. **La sospensione dell'attività** all'autoscuola è un provvedimento a seguito del quale, durante il periodo della sospensione medesima, l'autoscuola stessa non può svolgere la propria attività, il che comporta fra l'altro la chiusura temporanea dei locali. Essa è inflitta per un periodo di tempo da **uno a tre mesi**, quando:
 - a) l'attività della autoscuola non si svolge regolarmente;
 - b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dall'organo vigilante competente;
 - c) il titolare non ottemperi alle disposizioni impartite dall'ufficio provinciale competente ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.
4. **La revoca dell'autorizzazione** (per le autoscuole in esercizio alla data del 31.01.2007) è l'ordinanza di chiusura dell'esercizio (cessazione dell'attività), per la dichiarazione di inizio attività (**D.I.A.**), e per la segnalazione certificata di inizio attività (**S.C.I.A.**) presentata dalla scuola guida, è un provvedimento a seguito del quale viene impedito per sempre alla scuola la prosecuzione della propria attività. Essa viene pronunciata dall'Amministrazione Provinciale quando:
 - a) siano venuti meno la capacità finanziaria o i requisiti morali del titolare;
 - b) venga meno l'attrezzatura tecnico – didattica dell'autoscuola;
 - c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.
5. Chiunque gestisca un'autoscuola senza il riconoscimento della Provincia di Barletta-Andria-Trani è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10.000,00 a € 15.000,00 ai



sensi del comma 5 dell'art.10 della L.n°40 del 2 aprile 2007. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente settore provinciale in materia di trasporti.

Art.18
Tariffe

All'Amministrazione Provinciale viene depositata la tabella delle tariffe praticate per le prestazioni delle autoscuole così come previsto dal comma 1 dell'art.15 del presente regolamento.

Art.19
Norme Transitorie

1. Le autoscuole riconosciute alla preparazione dei candidati di tipo "B" per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A, B, possono richiedere, con presentazione di relativa S.C.I.A., il riconoscimento di tipo "A", adeguandosi per quello che concerne il parco autoveicoli anche attraverso l'adesione ad un consorzio, integrando tutta la documentazione didattica necessaria prevista per il tipo "A".
2. I titolari di autoscuole autorizzate anteriormente alla data del 26 aprile 1988, possono trasformare la propria ditta individuale in società, aventi o meno personalità giuridica ed assumere nelle stesse la qualità di legale rappresentante o di socio amministratore, assumere la qualità di legale rappresentante o di Responsabile nei centri di istruzione. Analogamente è consentito alle medesime autoscuole di trasformare la società in ditta individuale.
3. Le cooperative regolarmente costituite alla data del presente decreto, continuano ad esercitare la loro attività e analogamente a quanto previsto per i consorzi, ad istituire centri di istruzione adeguandosi al presente Regolamento. Non sono più ammesse comproprietà o disponibilità di veicoli tra più scuole guide.

Art.20
Modulistica

1. Gli utenti interessati per l'esercizio dell'attività di autoscuole per conducenti di veicoli a motore, dovranno necessariamente utilizzare per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, la modulistica appositamente predisposta dal Settore "Infrastrutture, viabilità e trasporti" della Provincia di Barletta-Andria-Trani che verrà approvata con apposita determinazione dirigenziale.

Art.21
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività del provvedimento consiliare con il quale è stato approvato. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato ogni altra disposizione regolamentare provinciale che contrasta col presente.

